

## REGOLAMENTO (CEE) N. 675/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/87 e il regolamento (CEE) n. 1694/86 per quanto riguarda alcune date applicabili al regime di premi nel settore delle carni bovine

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 468/87 del Consiglio, del 10 febbraio 1987, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 572/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché la concessione di un premio nazionale complementare in Italia<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/87 della Commissione, del 25 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4142/88<sup>(6)</sup>, prevede all'articolo 1, paragrafo 3, che l'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 è applicabile fino al 5 marzo 1989;

considerando che secondo l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1694/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4142/88, ogni vitello nato durante il periodo dal 6 aprile 1987 al 5 marzo 1989 può beneficiare di tale premio;

considerando che, in attesa del nuovo regime di premi da applicare nel nuovo regime di carni bovine, il Consiglio,

con regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(8)</sup> ha prorogato l'applicazione del premio speciale e del premio per la nascita dei vitelli fino al 2 aprile 1989; che occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 859/87 e (CEE) n. 1694/86;

considerando che, per motivi amministrativi, è necessario fissare una data limite per l'introduzione di domande per il premio per i vitelli;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 859/87, la data del 5 marzo 1989 è sostituita da quella del 2 aprile 1989.

2. All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1694/86, la data del 5 marzo 1989 è sostituita da quella del 2 aprile 1989.

3. Il paragrafo seguente viene aggiunto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1694/86:

« 4. Le domande fatte ai sensi del paragrafo 1 devono essere introdotte al più tardi il 31 dicembre 1989 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 6 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 82 del 26. 3. 1987, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.

<sup>(8)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.